



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2011/0135(COD)

30.11.2011

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))

Relatore per parere: Adam Bielan

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Istituito nel 2009, come iniziativa del Consiglio e della Commissione volta a far fronte alla crescente minaccia del commercio di merci contraffatte e piratate, l'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria è diventato un centro di competenze per la raccolta, il monitoraggio e la comunicazione di informazioni e dati relativi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e una piattaforma di cooperazione in cui i rappresentanti delle autorità nazionali e delle parti interessate possano scambiare idee sulle migliori pratiche, con l'obiettivo di sviluppare strategie di tutela in materia di DPI. Dopo l'istituzione dell'Osservatorio, altre responsabilità sono state aggiunte alle sue competenze dal Consiglio¹, che ha insistito sulla necessità di attuare programmi europei di formazione per le parti coinvolte nella lotta contro la contraffazione e la pirateria, e dal Parlamento europeo² che ha chiesto di raccogliere i dati della ricerca scientifica sulla contraffazione e la regolamentazione in materia di DPI. Infine, una ricerca realizzata su incarico della DG Commercio³ ha auspicato che l'Osservatorio diventi per le parti interessate esterne l'unico punto di contatto in seno alla Commissione e si imponga come centro internazionale per l'elaborazione e la divulgazione delle migliori pratiche.

Al fine di procedere correttamente all'esecuzione dei compiti acquisiti dall'Osservatorio dall'avvio del progetto nel 2009, e per sviluppare ulteriormente le sue attività operative, è necessario modificare il suo status attuale introducendo modifiche sostenibili per quanto riguarda le infrastrutture, le risorse umane, l'informatica e, ancora più importante, le competenze necessarie. Queste modifiche richiederanno cospicue risorse finanziarie.

La proposta della Commissione è di attribuire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) i compiti attualmente svolti dall'Osservatorio. A seguito della valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione e con il sostegno di tutte le parti interessate⁴, il trasferimento dell'Osservatorio all'UAMI è stato giudicato opportuno, dal momento, in particolare, che quest'ultimo dispone di adeguate risorse finanziarie e di competenze che gli permettono di portare avanti i compiti e le attività recentemente ampliati dell'Osservatorio.

Il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione di attribuire all'UAMI i compiti dell'Osservatorio al fine di migliorare l'esercizio delle responsabilità assegnategli. In un contesto di continua crescita del commercio di merci contraffatte e piratate che provoca, di conseguenza, una diminuzione dello stimolo all'innovazione delle imprese dell'Unione e spesso determina una riduzione di posti di lavoro, sembra opportuno rafforzare una politica coordinata a tale riguardo. Il relatore desidera inoltre sottolineare che, per determinate categorie di prodotti (come medicinali, giocattoli, componenti automobilistici, elettrodomestici, ecc.), la contraffazione costituisce un rischio per la salute umana e causa una

¹ Risoluzione del Consiglio, del 1.03.2010, sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno.

² Risoluzione del Parlamento europeo del 22.09.2010.

³ Novembre 2010, "Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries" (Valutazione della strategia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi).

⁴ Non è stata organizzata alcuna consultazione standard, dal momento che la proposta è stata ampiamente sostenuta da tutte le parti interessate in diverse occasioni (Forum sulla contraffazione (2010), vertice paneuropeo sulla proprietà intellettuale 2010, Bruxelles).

considerevole diminuzione della protezione dei consumatori, il che rappresenta una delle principali preoccupazioni per la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Il relatore ritiene pertanto pienamente giustificato informare i cittadini e sensibilizzare sui possibili rischi e le conseguenze che derivano dall'aumento esponenziale dei fenomeni di contraffazione e pirateria osservati negli ultimi anni. Occorre sottolineare che le PMI sono inoltre confrontate in misura maggiore con il problema della pirateria.

Tutte le questioni menzionate in precedenza rappresentano una grave minaccia al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, per gli Stati membri, l'aumento della contraffazione o della pirateria si traduce in notevoli perdite di gettito fiscale.

Considerato quanto precede, il relatore si compiace dell'idea di attribuire all'UAMI i compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di convocare i rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria. Il relatore ritiene che la soluzione presentata sia efficiente sotto il profilo dei costi e che permetterebbe all'Osservatorio di avere accesso quanto prima alle competenze, alle risorse e ai finanziamenti necessari. Egli ritiene tuttavia essenziale sottolineare che l'accesso alle risorse finanziarie necessarie all'espletamento dei compiti dell'Osservatorio deve essere garantito in modo permanente.

Più specificamente, il relatore desidera sottolineare l'importanza di garantire che le informazioni raccolte, analizzate e divulgate dall'UAMI soddisfino una serie di criteri per quanto concerne la completezza e la qualità dei dati. Inoltre, il relatore giudica essenziale assicurare che le attività svolte dall'UAMI, in particolare le riunioni dell'Osservatorio, siano guidate da solidi principi di trasparenza. Per concludere, al momento di prevedere nuove attività dell'UAMI si dovrebbe tenere conto del fatto che una serie di strategie relative alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sono già attuate in diversi Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I diritti di proprietà intellettuale rappresentano una risorsa imprescindibile che contribuisce a garantire a quanti operano nell'ambito dell'innovazione e

Emendamento

(2) I diritti di proprietà intellettuale rappresentano una risorsa imprescindibile **per tutto il sistema produttivo europeo, tra cui le piccole e medie imprese,** che

della ricerca che il loro lavoro venga giustamente ricompensato e che il loro investimento nella ricerca e nell'elaborazione di nuove idee sia tutelato.

contribuisce a garantire a quanti operano nell'ambito dell'innovazione e della ricerca che il loro lavoro venga giustamente ricompensato e che il loro investimento nella ricerca e nell'elaborazione di nuove idee sia tutelato. ***Essi consentono altresì l'innovazione e facilitano l'accesso dei consumatori alla conoscenza e alle informazioni.***

Motivazione

I diritti di proprietà intellettuale dovrebbero accordare ai creatori una giusta ricompensa per l'investimento consentendo, al contempo, al pubblico in generale di accedere alle informazioni e alla conoscenza. L'UE necessita di un sistema equilibrato per divenire un'economia fondata sulla conoscenza. Una protezione eccessiva e un'applicazione sproporzionata rischiano di creare uno squilibrio a scapito dei consumatori e dei cittadini. L'UE deve prendere coscienza della duplice missione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento intende garantire la protezione della proprietà intellettuale, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), e la protezione dei dati personali, conformemente all'articolo 8 della Carta.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La crescita costante delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta una minaccia ***non soltanto*** per l'economia dell'Unione, ***ma anche per*** la salute e la sicurezza ***dei suoi consumatori***. Un

(4) La crescita costante delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta una minaccia per l'economia dell'Unione, ***specialmente poiché ha effetti negativi sulla competitività delle piccole e medie***

fenomeno che, per essere efficacemente contrastato, richiede un intervento efficiente, immediato e coordinato sia a livello europeo che mondiale.

imprese. Inoltre, un aumento esponenziale dell'utilizzo quotidiano di prodotti contraffatti da parte dei consumatori dell'Unione minaccia la loro salute e la loro sicurezza. È pertanto opportuno intensificare gli sforzi in tale ambito, in particolare per quanto riguarda i medicinali e i prodotti alimentari. Un fenomeno che, per essere efficacemente contrastato, richiede un intervento efficiente, immediato e coordinato sia a livello europeo che mondiale. ***A questo proposito, è opportuno sottolineare l'importanza di una maggiore collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri.***

Motivazione

Small and medium sized enterprises are of particular importance to Union economy therefore negative impacts resulting from infringements of the intellectual property rights deserve a specific mention. Moreover, not only luxury goods are affected by counterfeiting, but increasingly the goods used by consumers in their daily lives (personal care products, automotive parts, household appliances, etc) are concerned, therefore it is important to emphasise the hazards to safety and health of consumers. In addition to harming European industry, counterfeiting of medicines and foodstuffs endangers the lives of European consumers, and the outcome can be fatal. More intensive efforts should therefore be brought to bear on these two sectors.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in appresso denominato "l'Ufficio"), in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, deve procedere a un'analisi esauriente delle ripercussioni per le imprese, e in particolare per le PMI, della violazione della proprietà intellettuale, in modo da individuare le migliori soluzioni e condividere le migliori pratiche.

Motivazione

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale arreca grave pregiudizio all'innovazione, determina la perdita di posti di lavoro e pone seri problemi alle imprese, in particolare alle PMI, per cui è necessario individuare le soluzioni più adatte per rispondere alle loro necessità e ai loro problemi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nella risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad ampliare la collaborazione tra l'Ufficio e gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale al fine di includervi anche la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento

(10) Nella risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad ampliare la collaborazione tra l'Ufficio e gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale al fine di includervi anche la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. ***Esso ha inoltre espresso l'auspicio che l'Osservatorio raccolga, tra l'altro, dati delle ricerche scientifiche sulla contraffazione e la regolamentazione in materia di diritti di proprietà intellettuale; ha altresì proposto che l'Osservatorio effettui un'analisi circostanziata del problema del furto di dati in rete e presenti proposte volte a combattere il problema.***

Motivazione

L'innovazione scientifica apporta un contributo sostanziale all'economia europea; è quindi particolarmente importante assicurare che i risultati della ricerca scientifica siano raccolti. Esiste un crescente problema di spionaggio industriale in rete nonché di furto in rete di dati che costituiscono proprietà industriale, ossia documentazione tecnica e codice sorgente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Al fine di aiutare le imprese dell'Unione a far valere i loro diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi e migliorare l'azione delle autorità nazionali nella lotta contro l'importazione di prodotti di contraffazione sul mercato dell'Unione, occorre stabilire una stretta cooperazione tra l'Ufficio e la Commissione.

Motivazione

Per trattare correttamente la questione dei diritti di proprietà intellettuale in seno al mercato interno, è importante tenere presente non soltanto il territorio dell'Unione, bensì anche la situazione che regna alle frontiere esterne dell'UE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Il compito di raccogliere, analizzare e divulgare informazioni sulle migliori pratiche tra i rappresentanti che si riuniscono nell'Osservatorio e sviluppare strategie basate su dette pratiche dovrebbe essere svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)¹, e all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)².

¹ *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.*

² *GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Occorre che l'Ufficio *funga da foro che* unisca autorità pubbliche e private, garantendo la raccolta, l'analisi e la divulgazione di dati rilevanti oggettivi, comparabili ed affidabili circa il valore dei diritti di proprietà intellettuale e la violazione di tali diritti, lo sviluppo di migliori pratiche e di strategie a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. È inoltre opportuno che l'Ufficio svolga altri compiti, volti ad esempio a migliorare la comprensione del valore dei diritti di proprietà intellettuale, approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attraverso adeguate attività di formazione, accrescere la conoscenza delle tecniche di prevenzione della contraffazione e intensificare la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Emendamento

(17) Occorre che l'Ufficio, *nel convocare le riunioni dell'Osservatorio*, unisca, *ove opportuno*, autorità pubbliche, *comprese le autorità responsabili della protezione dei dati, nonché la società civile, comprese le associazioni dei consumatori*, e autorità private, garantendo la raccolta, l'analisi e la divulgazione di dati rilevanti oggettivi, comparabili ed affidabili circa il valore dei diritti di proprietà intellettuale e la violazione di tali diritti, lo sviluppo di migliori pratiche e di strategie a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. È inoltre opportuno che l'Ufficio svolga altri compiti, volti ad esempio a migliorare la comprensione del valore dei diritti di proprietà intellettuale, approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attraverso adeguate attività di formazione, accrescere la conoscenza delle tecniche di prevenzione della contraffazione e intensificare la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Motivazione

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of

communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore privato, è opportuno che l'Ufficio, nel convocare le riunioni dell'Osservatorio nel quadro delle sue attività, coinvolga un campione rappresentativo dei settori economici *maggiormente* colpiti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e *con maggiore esperienza* nel contrastarla, segnatamente rappresentanti degli aventi diritto e dei fornitori di servizi in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere garantita un'adeguata rappresentanza *dei consumatori, nonché* delle piccole e medie imprese.

Emendamento

(18) Rispetto ai rappresentanti del settore privato, è opportuno che l'Ufficio, nel convocare le riunioni dell'Osservatorio nel quadro delle sue attività, coinvolga un campione rappresentativo dei settori economici colpiti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e *impegnati* nel contrastarla, segnatamente rappresentanti degli aventi diritto e dei fornitori di servizi in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere garantita un'adeguata rappresentanza delle piccole e medie imprese.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) migliorare la comprensione dell'entità e dell'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale tutelati dal diritto dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale degli Stati membri, compresi i diritti di proprietà industriale, il copyright e i diritti legati al copyright;

Emendamento

a) migliorare la comprensione dell'entità, *della portata, del valore* e dell'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale tutelati dal diritto dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale degli Stati membri, compresi i diritti di proprietà industriale, il copyright e i diritti legati al copyright;

Motivazione

Sembra opportuno prevedere un ventaglio di criteri più ampio al fine di avere una visione chiara dell'entità delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, ***proseguendo e rafforzando le campagne di sensibilizzazione sui rischi rappresentati dai prodotti di contraffazione per la salute e la sicurezza dei consumatori nonché sulle ripercussioni negative della contraffazione e della pirateria per l'economia e per la società;***

Motivazione

Tenendo presenti le ripercussioni negative della contraffazione e della pirateria sulla società e l'economia dei paesi, le campagne dovranno sensibilizzare le persone sul valore dei diritti di autore e l'impatto negativo della pirateria e della contraffazione sull'occupazione e sulla crescita, in particolare tra i giovani consumatori europei, come pure sensibilizzare sulla necessità di rispettare i DPI.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) mettere a disposizione mezzi destinati a informare i cittadini sui diritti di proprietà intellettuale, in modo da permettere lo svolgimento di controlli e sviluppare inoltre una maggiore consapevolezza;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) affinare la conoscenza dei dispositivi tecnici volti a prevenire e a combattere la contraffazione e la pirateria, compresi i sistemi di tracciabilità e di localizzazione;

Emendamento

f) affinare la conoscenza dei dispositivi tecnici volti a prevenire e a combattere la contraffazione e la pirateria, compresi i sistemi di tracciabilità e di localizzazione, **e promuoverne l'uso, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;**

Motivazione

Sembra appropriato assicurare che non soltanto si raccolgano informazioni sui dispositivi tecnici, ma anche che tali dispositivi siano ulteriormente sviluppati, innovati e messi in pratica di conseguenza con l'obiettivo di combattere la contraffazione e la pirateria.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) promuovere la collaborazione internazionale con gli uffici per la proprietà intellettuale di paesi terzi al fine di determinare strategie e tecniche a tutela dei diritti, delle competenze e dei dispositivi in materia di proprietà intellettuale.

Emendamento

h) promuovere la collaborazione internazionale con gli uffici per la proprietà intellettuale di paesi terzi **e le organizzazioni internazionali competenti** al fine di determinare strategie e tecniche a tutela dei diritti, delle competenze e dei dispositivi in materia di proprietà intellettuale.

Motivazione

Esistono parecchie organizzazioni internazionali che si dedicano specificamente ai diritti di proprietà intellettuale, come l'OMPI, o che per lo meno si occupano di questioni relative alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, come l'OCSE o l'OMC. Dato che queste organizzazioni conducono anche ricerche sulle origini, la portata e la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, occorrerebbe associarle alle iniziative di cooperazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) stabilisce una metodologia di raccolta, analisi e rendicontazione di dati indipendenti, oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento

b) stabilisce una metodologia di raccolta, analisi e rendicontazione, **a intervalli regolari**, di dati indipendenti, oggettivi, comparabili, **validi** ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

Motivazione

Al fine di assicurare una metodologia organica, la raccolta, l'analisi e la rendicontazione dovrebbero essere effettuate a intervalli regolari. È inoltre necessario stabilire una metodologia che assicuri che i dati ottenuti rispondano ai diversi requisiti che garantiscono la loro completezza e qualità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) raccoglie, analizza e divulga dati rilevanti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento

c) raccoglie, analizza e divulga, **a intervalli regolari**, dati rilevanti **indipendenti**, oggettivi, comparabili, **validi** ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

Motivazione

Per avere una visione generale delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, i dati dovrebbero essere raccolti, analizzati e divulgati a intervalli regolari. È inoltre necessario assicurare che i dati ottenuti rispondano ai diversi requisiti che garantiscono la loro completezza e qualità.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) raccoglie, analizza e divulga dati

Emendamento

d) raccoglie, analizza e divulga, **a intervalli**

rilevanti oggettivi, comparabili ed affidabili circa il valore economico della proprietà intellettuale e il suo contributo alla crescita economica, al welfare, all'innovazione, alla creatività, alla diversità culturale, alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati e allo sviluppo di prodotti e servizi di alta qualità all'interno dell'Unione;

regolari, dati rilevanti **indipendenti** oggettivi, comparabili, **validi** ed affidabili circa il valore economico della proprietà intellettuale e il suo contributo alla crescita economica, al welfare, all'innovazione, alla creatività, alla diversità culturale, alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati e allo sviluppo di prodotti e servizi di alta qualità all'interno dell'Unione, **nonché alla protezione e alla sicurezza dei consumatori**;

Motivazione

Per comprendere appieno il valore dei diritti di proprietà intellettuale, i dati dovrebbero essere raccolti, analizzati e divulgati a intervalli regolari. È inoltre necessario assicurare che i dati ottenuti rispondano ai diversi requisiti che garantiscono la loro completezza e qualità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) presenta, a scadenze regolari, valutazioni e relazioni specifiche per settore economico, area geografica e tipo di violazione del diritto di proprietà intellettuale, in cui si analizza, tra l'altro, l'impatto che le violazioni hanno sulla società, sull'economia, sulla salute, sull'ambiente, sull'incolumità e sulla sicurezza, oltre all'interrelazione tra le violazioni e la criminalità organizzata e il terrorismo;

Emendamento

e) presenta, a scadenze regolari, valutazioni e relazioni specifiche per settore economico, area geografica e tipo di violazione del diritto di proprietà intellettuale, in cui si analizza, tra l'altro, l'impatto che le violazioni hanno sulla società, sull'economia, **in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese**, sulla salute, sull'ambiente, sull'incolumità e sulla sicurezza, oltre all'interrelazione tra le violazioni e la criminalità organizzata e il terrorismo;

Motivazione

Le piccole e medie imprese sono particolarmente importanti per l'economia dell'Unione e meritano pertanto un riferimento specifico. Inoltre, le piccole imprese sono particolarmente vulnerabili alla pirateria e alla contraffazione, specialmente poiché non dispongono delle risorse e delle competenze che hanno le imprese più grandi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) organizza riunioni ad hoc con esperti che lo affianchino nell'esecuzione dei compiti ad esso conferiti ai sensi del presente regolamento;

Emendamento

i) organizza riunioni ad hoc con esperti **e rappresentanti di tutte le parti interessate pertinenti** che lo affianchino nell'esecuzione dei compiti ad esso conferiti ai sensi del presente regolamento;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione

L'Ufficio provvede in ogni momento a che le attività affidategli in virtù del presente regolamento siano finanziate ricorrendo a mezzi propri.

Emendamento

L'Ufficio provvede in ogni momento a che le attività affidategli in virtù del presente regolamento siano finanziate ricorrendo a mezzi propri **e a che siano stanziare risorse finanziarie adeguate così da consentire il corretto svolgimento di tali attività.**

Motivazione

Tra le competenze dell'UAMI rientrano già un certo numero di attività, specialmente nell'ambito della registrazione di marchi, disegni e modelli. È essenziale assicurare che le nuove attività che risultano dal trasferimento dell'Osservatorio all'UAMI siano svolte in maniera adeguata e, in particolare, che siano loro destinate le risorse finanziarie necessarie.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio convoca alle riunioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti delle pubbliche amministrazioni, organismi e organizzazioni che operano nel campo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e rappresentanti del settore

Emendamento

1. L'Ufficio convoca alle riunioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti **competenti** delle pubbliche amministrazioni, organismi e organizzazioni, **comprese le autorità responsabili della protezione dei dati**, che

privato.

operano nel campo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, **nonché le associazioni dei consumatori** e rappresentanti del settore privato.

Motivazione

Consumers associations should be represented on equal numbers with industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli esponenti del settore privato riuniti nell'Osservatorio provengono, fra l'altro, da un ampio campione rappresentativo di organismi nazionali e dell'Unione che operano nei diversi settori economici **maggiormente** colpiti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e **con maggiore esperienza** nel contrastarla.

Sono altresì adeguatamente rappresentate le associazioni di tutela dei consumatori e le piccole e medie imprese.

Emendamento

2. Gli esponenti del settore privato riuniti nell'Osservatorio provengono, fra l'altro, da un ampio campione rappresentativo di organismi nazionali e dell'Unione che operano nei diversi settori economici colpiti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e **impegnati** nel contrastarla. ***In particolare, sono adeguatamente rappresentate le piccole e medie imprese.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I nomi dei rappresentanti, l'ordine del giorno **e** il verbale delle riunioni sono

Emendamento

4. I nomi dei rappresentanti, l'ordine del giorno, il verbale delle riunioni, **nonché**

pubblicati sul sito web dell'Ufficio.

ogni altra informazione pertinente e la documentazione connessa, sono pubblicati sul sito web dell'Ufficio, rispettando la riservatezza delle informazioni sensibili.

Motivazione

L'accesso a informazioni e documenti supplementari rafforzerebbe la trasparenza e la fiducia dei cittadini nelle attività svolte dall'UAMI.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione

Fatta salva la normativa che disciplina il trattamento dei dati personali, i rappresentanti ***degli Stati membri e del settore privato*** che si riuniscono nell'Osservatorio:

Emendamento

Fatta salva la normativa che disciplina il trattamento dei dati personali, i rappresentanti che si riuniscono nell'Osservatorio:

Motivazione

Appare necessario estendere il riferimento a tutti i tipi di rappresentanti e assicurare che siano compresi non soltanto le amministrazioni pubbliche, ma anche le organizzazioni e gli organismi pubblici (conformemente all'articolo 3). È pertanto giustificabile la soppressione del riferimento concreto agli Stati membri e al settore privato. Inoltre, al fine di garantire la coerenza del testo, è opportuno allineare la formulazione utilizzata nell'alinea dell'articolo 5 a quella impiegata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione

d) una sintesi delle attività che l'Ufficio prevede di svolgere in futuro;

Emendamento

d) una sintesi delle attività che l'Ufficio prevede di svolgere in futuro, ***tenendo conto delle attività svolte negli Stati membri, così da evitare inutili duplicazioni;***

Motivazione

Una serie di strategie sono già attuate in diversi Stati membri. Di conseguenza, per evitare una sovrapposizione degli sforzi a livello di UE e degli Stati membri, pare opportuno, al momento di considerare la pianificazione strategica delle nuove possibili attività che l'Ufficio potrebbe intraprendere, riflettere sul lavoro svolto dagli Stati membri nel settore interessato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel redigere la relazione la Commissione consulta, sugli aspetti di cui al paragrafo 2, i rappresentanti riuniti nell'Osservatorio.

Emendamento

3. Nel redigere la relazione la Commissione consulta, sugli aspetti di cui al paragrafo 2, i rappresentanti riuniti nell'Osservatorio. ***La Commissione tiene altresì conto della possibile partecipazione di altre parti interessate al processo di valutazione.***

Motivazione

Tutte le parti interessate dovrebbero poter contribuire al processo di consultazione sulla valutazione dei risultati dell'Ufficio nell'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione inoltra la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e avvia sulla stessa un'ampia consultazione tra le parti interessate.

Emendamento

4. La Commissione inoltra la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e ***al Comitato economico e sociale europeo, e*** avvia sulla stessa un'ampia consultazione tra le parti interessate.

PROCEDURA

Titolo	Attribuzione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Riferimenti	COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 7.6.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	IMCO 7.6.2011
Relatore(i) Nomina	Adam Bielan 20.7.2011
Approvazione	22.11.2011
Esito della votazione finale	+: 32 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, George Lyon, Ramona Nicole Mănescu, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp